

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 896

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, ROGNONI, GITTI, FORMICA, LABRIOLA, REGGIANI, SERRENTINO, POCETTI, DI BARTOLOMEI, MENEGHETTI, ZUECH, ZAMBON, BARZANTI, PELLIZZARI, ZARRO, BONCOMPAGNI, RABINO, BAMBI, CORSI, RAVASIO, RICCIUTI, BALESTRACCI, LUSSIGNOLI, TRAPPOLI, ORSINI GIANFRANCO, COMIS, ROSSATTINI, ZAMPIERI, ARMELLIN, SAVIO, DAL MASO, MALVESTIO, SARETTA, ZOSO, ROCELLI**

*Presentata il 23 novembre 1983*

Modifica dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, concernente norme per la protezione della fauna e disciplina della caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando nella VII legislatura pervenne alla Camera dei deputati, approvata dal Senato, la proposta di legge « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia » (che poi approvata in via definitiva diverrà la legge 27 dicembre 1977, n. 968) l'orientamento prevalente che si formò in un primo momento in seno alla Commissione agricoltura fu quello di addivenire ad un rapido esame e ad una successiva tempestiva approvazione del testo pervenuto senza introdurre alcuna modifica così che avesse definitiva conclusione l'iter di una proposta di legge che solo lo scioglimento anticipato delle Camere nella primavera del 1976 ne aveva impedito l'approvazione già nella VI legislatura.

Detto orientamento subì però una radicale modifica quando pervenne il parere vincolante della Commissione giustizia che, anticipando una linea di politica giudiziaria emergente nel Parlamento, chiese ed ottenne che fossero depennate tutte le sanzioni penali previste per i trasgressori delle varie norme contemplate nella legge.

Approvata e pubblicata la legge — già in sede di commento — fra i giuristi si manifestò però una divaricazione di opinioni poiché una corrente di pensiero, per quanto minoritaria, sostenne via via con sempre maggiore fermezza e convinzione il concorso del delitto e dell'illecito amministrativo per le violazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il tutto partendo dal presupposto che, essendo mutata la natura della fauna selvatica (*da res*

*nullius* a patrimonio indisponibile dello Stato, articolo 1 legge 27 dicembre 1977, n. 968) ed essendo possibile il suo impossessamento solo se abbattuta nel rispetto della legislazione sulla caccia (articolo 8, quarto comma, legge 27 dicembre, n. 968), l'abbattimento abusivo di selvaggina integri il delitto di furto.

Di fronte alla perplessità che desta la stessa enunciazione del quesito relativo alla configurabilità del « furto di selvaggina » non furono peraltro meno decise le argomentazioni di chi escludeva che con le sanzioni amministrative potessero concorrere le sanzioni penali previste per i reati contro il patrimonio (furto, danneggiamento, ricettazione, ecc.).

La spaccatura così delineata e verificata nella giurisprudenza sembrò (a un certo punto) che dovesse ricomporsi per la entrata in vigore della così detta legge di depenalizzazione dei reati minori, 24 novembre 1981, n. 689, che per la prima volta estendeva il principio di specialità al concorso di reati con illeciti amministrativi (nel senso che, qualora lo stesso fatto costituisca reato ed infrazione amministrativa, viene punito soltanto con la seconda: articolo 9, primo comma, legge 27 dicembre 1981, n. 689).

Nella realtà il risultato è stato opposto perché anche in ordine all'applicabilità del principio di specialità alla materia delle violazioni venatorie, le opinioni si sono divise. E quasi ciò non bastasse di fronte alla estrema varietà e diversità di consistenza lesiva delle varie infrazioni che, ai sensi dell'articolo 8, quarto comma, legge n. 968 del 1977, potrebbero rendere applicabile l'articolo 624 del codice penale, il tribunale di Ravenna ha sollevato la questione della conformità costituzionale con riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, di fronte a questo stato di cose appare indispensabile, più che utile o opportuno, un nuovo intervento del legislatore volto a sanare una volta per tutte la frattura verificatasi in questa materia nel quadro della giurisprudenza riaffermando ciò che il Parlamento intendeva dovesse essere, sin dall'inizio, l'autentica volontà della legge.

È quanto si propone di fare la presente proposta di legge che introducendo un comma all'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 stabilisce in termini inequivocabili che per le violazioni della legislazione venatoria — fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi — si applichino le sole sanzioni amministrative.

Tutto ciò, onorevoli colleghi, non vuole significare, né deve essere inteso, come manifestazione di una volontà diretta a diminuire la tutela per la fauna selvatica poiché in quest'ottica la soluzione non consiste nel prevedere la possibile erogazione di pene tanto rare quanto assurdamente sproporzionate (lo sviluppo di una infrazione e del suo accertamento ha già comportato alcune condanne per « rapina a mano armata »!) quanto nel rendere effettiva, in ogni senso, la vigilanza venatoria.

La fauna selvatica nel nostro Paese sarà effettivamente tutelata da ogni forma di abuso quando la presenza degli agenti sul territorio sarà organica e non occasionale, quando l'erogazione delle sanzioni previste dalla legge diverrà un fatto altamente probabile e non solo possibile.

Per tutto ciò nel sottoporre alla vostra attenzione l'articolo unico che costituisce la presente proposta di legge confidiamo in una sua rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Se le violazioni costituiscono anche uno dei reati puniti nel titolo XIII del libro II del codice penale si applicano le sole sanzioni amministrative contemplate per le trasgressioni previste dal primo comma ».